

REVERSE CHARGE Articoli 17, commi 5 e 6 e 74 DPR 633/1972

DOMANDA: Cosa si intende per documento integrativo da allegare al file della fattura?

RISPOSTA: La Circolare 14/2019 afferma “.. Secondo quanto già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr. la risposta al quesito 3.1), ciò comporta che nell’ipotesi di reverse charge interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”

Dal tenore della circolare è possibile dedurre che normativamente non cambia nulla rispetto a prima. In altri termini, gli obblighi di legge si intendono adempiuti:

1. annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti che nel registro vendite
2. integrando la fattura di acquisto con i dati necessari

L’integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa:

1. Materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all’integrazione
2. Producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SDI.

La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.

Nota: circa questa indicazione sono in corso valutazioni condivise all’interno di Assosoftware per verificare se esista lo spazio per la definizione comune del contenuto informativo di tale documento.